

## REGIONE TOSCANA

**L.R. 3 aprile 2015, n. 42 <sup>(1)</sup>.**

### **Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 10 aprile 2015, n. 20, parte prima.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga  
la seguente legge:  
PREAMBOLO  
Il Consiglio regionale

Visto l'*articolo 117, comma quarto, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 4, dello Statuto*;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale del 3 dicembre 2014, n. 279 (In merito all'istituzione di un Osservatorio regionale permanente sulla legalità, con particolare riferimento alle attività della criminalità organizzata in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento, ha colto l'occasione per ribadire che la lotta alla mafia, anche attraverso l'affermazione e la diffusione di un forte senso di legalità, è una priorità assoluta, definendo la criminalità organizzata, vecchia e nuova, "cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone giochi e sopraffazioni, calpesta diritti", e che presenta un'allarmante diffusione anche in aree geografiche storicamente immuni;

2. La diffusione della cultura della legalità come strumento istituzionale, politico e culturale di contrasto alla criminalità organizzata rappresenta la migliore applicazione dei valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà e dei principi di democrazia e Stato di diritto, ponendo la persona al centro dell'attività istituzionale e sociale e contribuendo a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

3. L'intera comunità regionale e tutte le istituzioni, nonché i corpi sociali, sono chiamati a svolgere la propria parte in una sfida che riguarda tutti, in maniera trasversale a tutti i settori di attività;

4. Il Consiglio regionale con la risoluzione 279/2014, approvata con voto unanime, si è impegnato a costituire un Osservatorio regionale permanente sulle attività della criminalità organizzata in Toscana;

5. L'istituzione di un Osservatorio regionale della legalità in Toscana ha lo scopo di raccogliere informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; sulla base anche di tali informazioni l'Osservatorio può avanzare proposte di iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto del fenomeno mafioso nonché di ogni forma di criminalità organizzata;

Approva la presente legge

---

**Art. 1** *Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità.*

1. È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della legalità, di seguito definito Osservatorio, al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Toscana, sia attraverso progetti di formazione rivolta alla popolazione regionale, sia attraverso la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, italiani, europei e internazionali, svolti sul tema della legalità o su temi convergenti.

2. Rientra tra i compiti dell'Osservatorio anche la raccolta di informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; è, inoltre, compito dell'Osservatorio promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con particolare attenzione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici ed al Centro di documentazione cultura della legalità democratica di cui alla [legge regionale 10 marzo 1999, n. 11](#) (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti) <sup>(2)</sup>.

---

(2) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, L.R. 28 gennaio 2016, n. 7](#).

---

**Art. 2** *Comitato di indirizzo.*

1. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio è istituito un comitato di indirizzo.

2. Il comitato d'indirizzo svolge le funzioni di cui all'articolo 1, funzioni consultive e di proposta e funzioni di programmazione della propria attività. Il comitato, inoltre, promuove forme di raccordo e di collaborazione con gli organismi e le strutture che svolgono funzioni analoghe.

3. Il comitato d'indirizzo è nominato dal Consiglio regionale.

4. Il comitato d'indirizzo è composto da:

- a) due consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante della Giunta regionale;
- c) cinque rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);
- d) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, scelti tra quelli designati dalle seguenti associazioni antimafia toscane: Associazione Libera Toscana, Associazione tra i familiari delle vittime di Via dei Georgofili, Comitato toscano contro le eco mafie, Fondazione Caponnetto, Fondazione Toscana prevenzione usura;
- e) tre rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) due rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;
- g) due rappresentanti designati dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana.

5. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo rappresentanti delle prefetture - uffici territoriali del Governo della Toscana, rappresentanti di organi periferici delle amministrazioni statali dislocate sul territorio regionale, e i magistrati in rappresentanza dei tribunali, della Corte d'appello e delle procure della Repubblica aventi sede o competenza territoriale in Toscana.
  6. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni della [legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5](#) (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
  7. Il comitato di indirizzo è regolarmente costituito e può operare quando sono effettuate le nomine del Consiglio regionale che garantiscano la presenza di almeno tredici membri.
  8. La partecipazione alle sedute del comitato di indirizzo è a titolo gratuito.
  9. Il supporto amministrativo al comitato di indirizzo è assicurato dal Consiglio regionale.
  10. Il comitato di indirizzo stabilisce con regolamento interno le modalità del suo funzionamento.
- 

---

**Art. 3** *Rete degli osservatori regionali della legalità.*

1. L'Osservatorio, per dare maggiore impulso ed efficacia alla propria azione, può promuovere presso gli enti locali l'istituzione di osservatori della legalità, ove non già istituiti, e la costituzione di una rete tra gli stessi. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.